

**DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012
157/2012/R/EEL**

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009 e 16 novembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2010 (di seguito: decreto 26 aprile 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2010 (di seguito: decreto 22 dicembre 2010);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 5/04);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04, e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, ed il suo Allegato A (di seguito: TIV), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e i relativi allegati A e B, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/EEL;
- il documento per la consultazione 21 aprile 2011, DCO 13/11;
- il documento per la consultazione 21 luglio 2011, DCO 29/11;
- il documento per la consultazione 04 agosto 2011, DCO 34/11;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2011, DCO 42/11;
- il documento per la consultazione 6 dicembre 2011, DCO 45/11;
- la comunicazione trasmessa da Federutility in data 4 aprile 2012, ricevuta dall’Autorità in pari data, prot. n. 10663 (di seguito: comunicazione 4 aprile 2012) e la comunicazione trasmessa dalla società Enel Distribuzione Spa in data 5 aprile 2012, ricevuta dall’Autorità in data 11 aprile 2012, prot. 11238 (di seguito: comunicazione 11 aprile 2012);
- i dati trasmessi nell’ambito della raccolta dati telematica relativa agli investimenti e ai volumi di servizio erogato dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per l’anno 2010.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l’Autorità ha approvato disposizioni inerenti l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, provvedendo contestualmente a determinare le tariffe di trasmissione e distribuzione per l’anno 2012;
- con decreto 26 aprile 2010, è stata inserita nel perimetro della RTN la rete di distribuzione in alta tensione derivante dall’acquisizione, da parte di Terna S.p.A., del capitale sociale di Retrasm S.r.l.;
- con decreto 22 dicembre 2010, sono state inserite nel perimetro della RTN le porzioni di rete di distribuzione in alta tensione cedute dalle società SET Distribuzione S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. a Terna S.p.A.;

- in considerazione delle esigenze di assestamento dei dati relativi alle infrastrutture di rete di distribuzione acquisite da Terna S.p.A. ed incluse nel perimetro della rete di trasmissione nazionale nel corso del 2010, l'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 199/11 rinvia ad un successivo provvedimento, da adottarsi in coerenza e concomitanza con le determinazioni relative delle tariffe di riferimento delle imprese di distribuzione originariamente proprietarie di dette reti per l'anno 2012, l'eventuale adeguamento del livello dei ricavi riconosciuti per l'anno 2012 relativamente ai servizi di trasmissione e distribuzione;
- ai fini dell'individuazione degli incrementi patrimoniali, valutati a costo storico, delle reti di distribuzione acquisite da Terna S.p.A. nel corso del 2010 dalle società Retrasm S.p.A., SET Distribuzione S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., sono stati considerati i dati inerenti cessioni ed acquisizioni avvenute nel corso del 2010;
- alcuni degli incrementi patrimoniali di cui al precedente alinea, segnatamente gli incrementi patrimoniali relativi alle infrastrutture precedentemente di proprietà della società Retrasm S.p.A. entrati in esercizio negli anni 2004-2010, sono stati già inclusi nelle tariffe di trasmissione determinate dall'Autorità per l'anno 2012;
- con la deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha introdotto un meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione; e che, con il comma 4.5 della deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha prorogato tale meccanismo anche per l'anno 2012, prevedendo che eventuali scostamenti dei ricavi risultanti dall'inclusione di reti di distribuzione nel perimetro della RTN vengano trattati nell'ambito di tale meccanismo di garanzia.

CONSIDERATO CHE:

- in deroga a quanto previsto dal comma 4.2, lettera b) del TIT, il comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 199/11 prevede che le tariffe di riferimento di cui al l'articolo 7 del medesimo TIT, per l'anno 2012, siano definite e pubblicate entro il 30 aprile 2012;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi delle infrastrutture di rete per il servizio di distribuzione, di cui al comma 7.1 del TIT, risulta necessario determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente, costituito da: (i) remunerazione del capitale investito netto, (ii) ammortamenti e (iii) costi operativi;
- ai fini della determinazione del costo riconosciuto di cui al precedente alinea l'Autorità ha sviluppato e sottoposto a consultazione nei DCO 29/11, 42/11 e 45/11 una metodologia, fondata sul criterio del costo storico rivalutato, che in linea generale è finalizzata a garantire la conservazione degli effetti di riconoscimento specifico e differenziato dei costi alle singole imprese di distribuzione, garantito nel corso del terzo periodo regolatorio dall'applicazione dei meccanismi di perequazione generale e tramite la perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: PSA);
- secondo l'impostazione del DCO 45/11 il valore del capitale investito netto ai fini regolatori dei terreni, delle linee di distribuzione in alta tensione, delle stazioni di trasformazione alta/media tensione e degli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 è determinato sulla base delle stratificazioni puntuali degli incrementi patrimoniali di ciascuna impresa, mentre il valore del capitale investito netto riconosciuto relativo a

infrastrutture MT/BT anteriori al 2008 è stato ricostruito in via parametrica, in funzione del livello dei ricavi tariffari ammessi perequati e corretti per gli ammontari di PSA, secondo le formule descritte nei paragrafi 3.8 e seguenti del medesimo DCO 45/11;

- al fine delle determinazioni di cui al precedente alinea sono state utilizzate, laddove disponibili, le stratificazioni degli incrementi patrimoniali fornite dalle imprese distributrici in occasione degli aggiornamenti tariffari per gli anni 2009 e successivi, al netto delle stratificazioni relative alle porzioni di rete acquisite da Terna S.p.A. e incluse nel perimetro della RTN, nonché i dati relativi ai meccanismi di perequazione generale disponibili presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, alla data del 28 marzo 2012;
- per le imprese per le quali l’Autorità ha determinato il fattore di correzione *C_{sa}* di cui alla deliberazione 96/04 (di seguito anche: imprese ammesse alla PSA) oltre alle informazioni di cui al precedente alinea, si è tenuto conto delle stratificazioni degli incrementi patrimoniali esistenti al 31 dicembre 2003, come utilizzate ai fini della fissazione degli ammontari di PSA;
- ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette al 31 dicembre 2010, il valore del fondo ammortamento al 31 dicembre 2010 è determinato:
 - per i cespiti esistenti al 31 dicembre 2010 ed entrati in esercizio fino all’anno 2009 (incluso) come somma del fondo ammortamento esistente al 31 dicembre 2003, determinato sulla base delle aliquote economico-tecniche di ammortamento applicate dalle singole imprese, e degli ammortamenti annuali riconosciuti per il periodo 2004 – 2010, calcolati in modo omogeneo per tutte le imprese, in funzione del valore netto residuo e della vita utile regolatoria residua;
 - assumendo pari a zero il valore del fondo di ammortamento per i cespiti entrati in esercizio nell’anno 2010;
- il valore delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2010 è stato determinato sulla base delle comunicazioni delle imprese distributrici nella raccolta dati per gli aggiornamenti tariffari acquisita nell’anno 2011;
- il valore del capitale circolante netto è stato calcolato in modo parametrico, in misura pari all’1% del totale del valore delle immobilizzazioni nette;
- il valore delle poste rettificative è stato scomposto in due elementi:
 - valore residuo netto dell’onere pluriennale relativo al cosiddetto “fondo pensione elettrici”, determinato puntualmente in base ai dati di ciascuna impresa. In particolare risulta che il valore residuo netto al 31 dicembre 2010 dell’onere per il “fondo pensioni elettrici” è ascrivibile alla sola società Enel Distribuzione S.p.A. e ammonta a 559.512.818,03 euro;
 - valore del “trattamento di fine rapporto”, calcolato in via parametrica, assumendo un coefficiente di incidenza funzione del valore aggregato nazionale relativo alle poste rettificative, come riportate nelle fonti contabili obbligatorie delle imprese distributrici, pari a -2,17%, applicato al valore delle immobilizzazioni nette di ciascuna impresa;
- ai fini della determinazione del valore del capitale investito netto ai fini regolatori sono stati infine considerati i contributi pubblici e privati percepiti a partire dall’anno 2007, limitatamente alla quota parte che non è stata portata in diminuzione dei costi operativi riconosciuti, secondo le regole applicate nel periodo di regolazione 2008-2011;

- nel corso della consultazione, rispetto alla metodologia prevista per la determinazione del capitale investito relativo alle infrastrutture di rete in media e bassa tensione esistenti al 31 dicembre 2008 e, in particolare, alla regola indicata nei DCO 29/11 e DCO 45/11 in relazione alla determinazione dell'ammortamento riconosciuto per i medesimi cespiti, è stato segnalato che, nel caso in cui, per le imprese ammesse alla PSA, il valore assunto dal parametro k_m^{cap} sia negativo, non risulta raggiunto l'obiettivo di garanzia di sostanziale invarianza del costo riconosciuto, a ciascuna singola impresa e a livello di settore, rispetto al costo che sarebbe riconosciuto in caso di continuità della metodologia di aggiornamento adottata nel corrente periodo di regolazione;
- in relazione alla determinazione dell'ammortamento riconosciuto, l'onere relativo al c.d. "fondo pensioni elettrici" sarà riconosciuto alle sole imprese su cui effettivamente gravano i medesimi oneri; in particolare l'ammortamento per l'impresa di distribuzione Enel Distribuzione S.p.A. è pari a 55.951.281,80 euro;
- con riferimento alla determinazione del livello dei costi operativi, l'Autorità ha confermato l'orientamento illustrato nel corso del processo di consultazione avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11, basato sulla determinazione di un costo operativo medio di settore, come indicato nel DCO 42/11 differenziato per impresa, mediante l'applicazione di opportuni coefficienti di modulazione, al fine di tener conto degli effetti delle perequazioni (generale e specifica aziendale) sul riconoscimento dei costi alle imprese;
- il comma 7.2 del TIT prevede che siano fissate le componenti $\rho_1^{ITA,s}(\text{cot})$ e $\rho_3^{ITA,s}(\text{cot})$ della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione a copertura dei costi di commercializzazione;
- il successivo comma 7.3 del TIT prevede che tali componenti $\rho_1^{ITA,s}(\text{cot})$ e $\rho_3^{ITA,s}(\text{cot})$ siano differenziate in relazione alla modalità di erogazione del servizio di maggior tutela, espresso dalla variabile s , che può assumere valore "servizio di maggior tutela erogato dall'impresa di distribuzione" (sd) oppure "servizio di maggior tutela erogato tramite società separata" (ss);
- secondo quanto indicato nel DCO 42/11 la determinazione di tali componenti è basata su costi *standard* nazionali.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08 e delle informazioni storiche disponibili alla Direzione Infrastrutture, alla data dell'1 gennaio 2012, risultano attive 141 imprese di distribuzione di energia elettrica;
- con riferimento a tale insieme di 141 imprese di distribuzione, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, dalle analisi condotte è emerso quanto segue:
 - 14 imprese distributrici sono escluse dal calcolo della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 7 del TIT in quanto si tratta di imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91; nel novero di tali imprese si segnala che le imprese distributrici ODOARDO ZECCA S.r.l. e SNIE – Società Nolana per imprese

elettriche S.p.A. hanno presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, dichiarando contestualmente di voler rinunciare alle integrazioni tariffarie previste per le imprese elettriche minori;

- 33 imprese sono cooperative distributrici di energia elettrica, per le quali non sono tuttora disponibili i saldi di perequazione generale per l'anno 2010 (*Tabella 1a*);
 - 4 imprese distributrici (*Tabella 1a*), sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa, risultano non aver provveduto nei tempi prestabiliti dal TIT all'invio dei dati di perequazione e per le quali la determinazione d'ufficio dei risultati risulta tuttora in corso;
 - 2 imprese distributrici (*Tabella 1b*) risultano aver richiesto la rettifica dei dati di perequazione ed i relativi saldi sono attualmente in fase di calcolo da parte della medesima Cassa;
 - 22 imprese distributrici (*Tabella 1c*) presentano evidenti incongruenze in relazione alla determinazione del capitale investito netto riconosciuto, ovvero una stratificazione dei costi incongruente rispetto agli ammontari di perequazione generale per l'anno 2010, con la conseguente necessità di compiere un supplemento d'istruttoria;
 - 3 imprese distributrici (*Tabella 1d*) presentano una stratificazione dei costi la cui attendibilità appare dubbia;
 - per 1 impresa distributtrice (SET Distribuzione S.p.A.) sono tuttora in fase di determinazione gli ammontari di PSA relativi all'anno 2010, relativamente al perimetro precedentemente servito dall'impresa distributtrice Trentino Servizi (*Tabella 1e*);
- la mancanza dei risultati di perequazione generale, di PSA relativi all'anno 2010, ovvero la presenza di dati di costo o altri elementi non attendibili non rendono possibile procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento secondo le metodologie definite nei DCO 29/11, 42/11 e 45/11 nei confronti delle imprese di cui all'elenco riportato al punto precedente;
 - per tutte le restanti imprese di distribuzione (*Tabella 2*), i dati disponibili consentono di determinare le tariffe di riferimento secondo le predette metodologie; peraltro si pone l'esigenza di verificare la coerenza dei predetti dati con le informazioni contabili disponibili presso le medesime imprese, anche a garanzia del contraddittorio con queste ultime;
 - nel caso in cui successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento un'impresa distributtrice risulti ammessa alla PSA, a seguito della fissazione del fattore di correzione *Csa* per l'anno 2010 l'Autorità provvederà alla rideterminazione delle tariffe di riferimento, procedendo agli eventuali conguagli di perequazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha:
 - a) istituito il testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME), primo passaggio di una più ampia sistematizzazione normativa e regolatoria del servizio, ivi ricomprendendo un primo corpo di disposizioni enucleato dal TIT;

- b) individuato la quota parte della tariffa a copertura del valore residuo dei misuratori dismessi e previsto che tale costo fosse coperto con una componente tariffaria, a valore reale costante, entro il 2027, definendo un opportuno meccanismo perequativo tale per cui i ricavi tariffari siano ripartiti tra le imprese di distribuzione, proporzionalmente ai costi sostenuti;
- c) rimandato a successivo provvedimento la pubblicazione dei parametri tariffari relativi alla perequazione dei ricavi del servizio di misura.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in seguito all'approvazione del TIT, con le comunicazioni 4 aprile 2012 e 11 aprile 2012, sono state evidenziate difficoltà applicative in relazione alle modalità di fatturazione dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici da altre reti di distribuzione, previste dal comma 17.2, del TIT;
- le imprese distributrici, in relazione a quanto indicato al precedente alinea, hanno proposto che nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, in relazione ai corrispettivi relativi ai servizi di trasmissione e distribuzione, in ciascun mese la singola impresa distributtrice che prelevi energia elettrica nel punto riconosca all'altra impresa distributtrice i corrispettivi di cui al comma 17.1, del TIT, senza compensazioni di partite e che, nel caso in cui si registrino prelievi nei due sensi, entrambe le imprese distributtrici provvedano all'addebito dei corrispettivi di cui al citato comma 17.1, del TIT;
- sono stati riscontrati alcuni errori materiali nel TIT e nel TIME.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adeguare il livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione per l'anno 2012, al fine di tenere conto dei costi associati alle reti di distribuzione acquisite da Terna S.p.A. nel corso del 2010 ed incluse nel perimetro della RTN, precedentemente di proprietà delle società Retrasm S.p.A., SET Distribuzione S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A.;
- sia opportuno determinare tale adeguamento, considerando il ricavo associato ai costi di capitale (remunerazione del capitale investito riconosciuto e ammortamenti), determinato sulla base dei medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 199/11, relativi alle reti di distribuzione di cui al precedente alinea non ancora considerate ai fini della determinazione del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione;
- i ricavi associati ai costi di cui al precedente alinea siano fissati complessivamente pari a 3.154.256,00 euro; e che, per l'anno 2012, siano riconosciuti a Terna S.p.A. nell'ambito del meccanismo di garanzia del livello dei ricavi riconosciuti;
- a decorrere dall'anno 2013, le già menzionate reti di distribuzione acquisite da Terna nel corso del 2010 ed incluse nel perimetro della RTN, saranno considerate ai fini della determinazione della tariffa di trasmissione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai sensi del comma 3.2, della deliberazione ARG/elt 199/11, determinare e pubblicare le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 7.1, del TIT per le imprese distributrici riportate nella Tabella 2;
- prevedere, peraltro, che gli Uffici rendano disponibili alle imprese distributrici di cui alla Tabella 2 le stratificazioni puntuali relative a terreni, linee di distribuzione in alta tensione, stazioni di trasformazione alta/media tensione e infrastrutture di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, utilizzate per il calcolo delle tariffe di riferimento, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, ai fini di una verifica della coerenza con le informazioni contabili disponibili da parte delle medesime imprese;
- in attesa della verifica di cui al precedente punto, prevedere che le determinazioni tariffarie abbiano carattere provvisorio;
- rimandare la determinazione di cui al precedente alinea, per le imprese riportate nelle Tabella 1a, 1b, 1c, 1d e 1e, in relazioni alle quali non risulta possibile il calcolo;
- prevedere che in relazione alle imprese di cui alla Tabella 1c e alla Tabella 1d gli Uffici svolgano i necessari approfondimenti istruttori;
- stabilire che le eventuali rideterminazioni e le determinazioni relative a quelle rinviata, delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1, del TIT, siano effettuate in tempo utile per il calcolo degli importi di perequazione relativi all'anno 2012 ed, in particolare, siano rese disponibili entro la scadenza prevista dal TIT per la fissazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2013;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture affinché definisca i tempi e le modalità per lo svolgimento degli approfondimenti e delle verifiche di cui ai precedenti alinea;
- prevedere che l'invio delle comunicazioni alle imprese distributrici interessate, da parte della Direzione Infrastrutture, sia completata entro il 30 giugno 2012.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini della determinazione del valore della componenti $\rho_1^{ITA,s}(\text{cot})$ e $\rho_3^{ITA,s}(\text{cot})$, di cui al comma 7.3, del TIT prevedere:
 - a) che le componenti tariffarie per le imprese che erogano il servizio di vendita ai clienti finali in maggior tutela tramite società separata, siano determinate sulla base del costo riconosciuto medio nazionale relativo alle medesime imprese, applicando i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto descritti nei documenti per la consultazione DCO 42/11 e DCO 45/11
 - b) che le componenti tariffarie per le imprese che erogano il servizio di vendita in maggior tutela in modalità integrata siano determinate in continuità con i criteri adottati nel periodo di regolazione 2008-2011;
- ai fini delle determinazioni di cui al precedente punto, lettera b), distinguere tra riconoscimenti relativi ai punti di prelievo serviti in maggior tutela e altri punti di prelievo;

- nel caso di punti di prelievo serviti in maggior tutela, prevedere che i corrispettivi unitari da riconoscere siano pari alla somma dei corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e del servizio di vendita riconosciuti alle imprese distributrici che erogavano il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo serviti in maggior tutela relativi all'anno 2011 al netto della componente $RCVi$, di cui alla Tabella 5, del TIV, applicando un coefficiente di aggiornamento che riflette la variazione del costo riconosciuto tra l'anno 2011 e l'anno 2012, determinata con riferimento alle imprese che svolgono il servizio di commercializzazione mediante società separata;
- prevedere che i corrispettivi unitari da riconoscere a copertura dei costi di commercializzazione per le imprese che svolgono il servizio in modalità integrata, con riferimento ai punti di prelievo non serviti in maggior tutela, siano pari a quelli previsti per le società che svolgono il servizio mediante società separata.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- introdurre un meccanismo correttivo per la determinazione degli ammortamenti riconosciuti per le imprese ammesse al meccanismo di PSA, qualora il valore del parametro k_m^{cap} sia negativo;
- prevedere che il meccanismo correttivo si sostanzi nell'introduzione di uno specifico coefficiente di correzione degli ammortamenti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica;
- disporre che la correzione dell'ammortamento si rifletta altresì sul percorso di degrado delle immobilizzazioni nette, per la quota determinata parametricamente;
- stabilire che l'attivazione del meccanismo correttivo di cui al precedente alinea sia subordinata alla presentazione di un'apposita istanza da parte dell'impresa distributtrice interessata, che deve essere trasmessa all'Autorità entro il 30 settembre 2012.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta presentata dalle imprese distributrici in relazione alle modalità di addebito dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione;
- di conseguenza disporre la soppressione del comma 17.2, del TIT;
- in relazione a quanto indicato al precedente alinea, prevedere che i costi e i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 17.1, del TIT siano computati quali minori o maggiori ricavi effettivi nell'ambito della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 33, del TIT;
- a tal fine emendare la definizione dell'elemento $RE_{m,t}$, di cui al comma 33.1, del TIT, al fine di tener conto delle partite economiche di cui al precedente alinea.

RITENUTO NECESSARIO:

- completare la pubblicazione dei parametri tariffari relativi alla perequazione dei ricavi del servizio di misura, di cui all'articolo 14, del TIME.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- correggere alcuni errori materiali presenti nella versione del TIT e del TIME, adottati con la deliberazione ARG/elt 199/11

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni relative al servizio di trasmissione

- 1.1 Il ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione per il 2012, in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, della deliberazione ARG/elt 199/11, è adeguato in aumento per un importo pari a euro 3.154.256,00.
- 1.2 L'importo, di cui al precedente comma 1.1, è riconosciuto alla società Terna S.p.A., nell'ambito del meccanismo di garanzia del livello dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2012.

Articolo 2

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione

- 2.1 Le Tabella 2 e 3 del TIT, per l'anno 2012, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono pubblicate così come allegate al presente provvedimento.
- 2.2 La fissazione delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, per le imprese riportate nelle Tabella 1a, 1b, 1c, 1d e 1e, in relazione alle quali non risulta possibile il calcolo, è rinviata a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 marzo 2013.
- 2.3 Si dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture affinché:
 - entro il 30 giugno 2012, renda disponibili alle imprese distributrici, di cui alla Tabella 2, le stratificazioni puntuali relative a terreni, linee di distribuzione in alta tensione, delle stazioni di trasformazione alta/media tensione e degli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, utilizzate per il calcolo delle tariffe di riferimento;
 - svolga i necessari approfondimenti istruttori in relazione alle imprese di cui alla Tabella 1c e alla Tabella 1d.
- 2.4 Le modalità operative, relative allo svolgimento della attività di cui al precedente comma 2.3, sono definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, a mezzo di specifiche determinazioni.

- 2.5 L'inosservanza delle disposizioni contenute nelle determinazioni, di cui al precedente comma 2.4, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
- 2.6 Gli approfondimenti, di cui al precedente comma 2.3, dovranno concludersi in tempo utile per le rideterminazioni di cui al successivo comma 2.7.
- 2.7 Le eventuali rideterminazioni delle tariffe di riferimento, per le imprese di cui alla Tabella 2 e le determinazioni delle tariffe di riferimento per le imprese riportate nelle Tabelle 1a, 1b, 1c, 1d e 1e sono effettuate in tempo utile per la determinazione degli importi di perequazione relativi all'anno 2012, in particolare siano resi disponibili entro la scadenza prevista dal TIT per la fissazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2013.

Articolo 3

Istanze per l'applicazione di un correttivo specifico ai fini della determinazione degli ammortamenti

- 3.1 Le imprese distributrici ammesse ai meccanismi di perequazione specifica aziendale, nel caso in cui il parametro κ_m^{cap} , relativo all'anno 2010, risulti negativo, possono presentare istanza per l'applicazione di un correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica.
- 3.2 La scadenza per la presentazione dell'istanza per l'applicazione del correttivo specifico, di cui al precedente comma 3.1, è fissata al 30 settembre 2012. Decorso tale termine l'istanza è inammissibile.

Articolo 4

Modificazioni e integrazioni al TIT

- 4.1 Il TIT, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, è modificato come di seguito indicato:
 - a) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:
 “2.4 Ai fini del calcolo dei corrispettivi per i servizi di cui al comma 2.1, lettere a) e b), le misure rilevanti sono esclusivamente quelle di cui al comma 3.1 dell'Allegato B al presente provvedimento”;
 - b) all'articolo 17, comma 17.1, le parole “per le tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere d), g), h) e j)” sono sostituite con le parole “per le tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere d), g), h), i) e j)” e le parole “dal comma 8.2” sono sostituite con le seguenti parole “dal comma 8.3”;
 - c) l'articolo 17, comma 17.2 è soppresso;
 - d) all'articolo 26, comma 26.6, le parole “di cui al comma 25.1” sono sostituite con le seguenti parole “di cui al comma 25.4”;
 - e) all'articolo 32, comma 32.5 del TIT, le parole “entro il 30 aprile 2012”, sono sostituite con le seguenti parole “entro il 30 aprile 2013”;
 - f) all'articolo 33, comma 33.1 del TIT, la definizione dell'elemento $RE_{m,t}$, è sostituita dalla seguente definizione:

- g) all'articolo 33, comma 33.1, del TIT, la definizione dell'elemento $RE_{m,t}$, è sostituita dalla seguente definizione:
- “- $RE_{m,t}$ è la somma dei ricavi derivanti dall'applicazione :
- delle tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 8 alle utenze di cui al comma 2.2, lettere da b) a j), al netto delle maggiorazioni destinate al Fondo per eventi eccezionali;
 - della tariffa obiettivo D1, al netto degli elementi $\sigma 1(mis)$ e $\sigma 3(tras)$, di cui al comma 30.1 alle utenze di cui al comma 2.2, lettera a);
 - dei ricavi e dei costi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 17.1 del TIT, limitatamente alle componenti relative al servizio di distribuzione, ai prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione.”
- h) la rubrica dell'articolo 69 “*Conto per il sistema indennitario*” è sostituito con il titolo “*Fondo utenti MT*”.

Articolo 5

Disposizioni relative al servizio di misura. Modificazioni e integrazioni al TIME

- 5.1 Le Tablelle 6, 7, 8 e 9 del TIME per l'anno 2012, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale, sono pubblicate così come allegate al presente provvedimento.
- 5.2 il TIME, Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11, è modificato come di seguito indicato:
- a) all'articolo 2, comma 2.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica.”;
 - b) all'articolo 2 il comma 2.3 è soppresso;
 - c) all'articolo 3 la rubrica è sostituita con la seguente: “ *Criteri generali*”;
 - d) all'articolo 3, dopo il comma 3.3, è aggiunto il seguente comma:
“3.4 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento nazionale messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica.”;
 - e) all'articolo 4, comma 4.10, dopo le parole “al comma 2.1 del TIT” sono inserite le parole: “e di dispacciamento e di vendita”;
 - f) all'articolo 9, comma 9.1, dopo le parole “di cui alla tabella 2”, sono aggiunte le parole “e di cui alla tabella 5”;
 - g) all'articolo 15, comma 15.2, ultimo punto, dopo le parole “tabella 5” sono aggiunte le parole “e dell'elemento $\sigma 1(mis)$ di cui alla tabella 9 del TIT.”;
 - h) all'articolo 15, comma 15.6, le parole “L'importo $IR_{RES\ m, 12/15}$ di cui al comma è pari a” sono sostituite con le parole “L'importo $IR_{RES\ m, 12/15}$ di cui al comma 15.5 è pari a”;
 - i) all'articolo 15, comma 15.7 la parola “medesimo” è eliminata.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento nonché l'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11, come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni